



COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00347880163
Via Marconi, 6, 24060, Sovere (BG)
Telefono n.° 035 981107 - Fax n.° 035 981762
segreteria@comune.sovere.bg.it – www.comune.sovere.bg.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SOCIALI NELL'AMBITO ALTO SEBINO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22.11.2006.

Comunità Montana Alto Sebino – Lovere
Ufficio di Piano

Regolamento per l'erogazione dei Buoni Sociali nell'ambito Alto Sebino

Premessa

Il Buono sociale rientra tra gli strumenti individuati dalla L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” per favorire lo sviluppo della domiciliarità come risposta ai bisogni dei soggetti in condizione di fragilità totalmente o in prevalenza a carico della rete familiare e/o informale; è un contributo economico erogato con fondi destinati dalla L. 328/00 e che, previ specifici accordi, possono essere integrati dai comuni.

Il Piano di Zona Alto Sebino ha recepito l'indicazione della L. 328/00 prevedendo l'uso del buono a completamento della gamma di opportunità a disposizione per i soggetti fragili, in funzione del perseguimento della domiciliarità.

Art. 1 – Finalità del Buono sociale

La finalità dell'erogazione del buono consiste nel favorire la permanenza al domicilio del soggetto e nel riconoscere il ruolo di cura della famiglia e della rete presente nel contesto di vita.

Art 2 - Destinatari

Possono usufruire del buono tutti i cittadini residenti in uno dei comuni dell'Alto Sebino (Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere,) con necessità assistenziali e seguiti a domicilio da parte di: familiari, persone direttamente incaricate dalla famiglia, soggetti della rete informale e/o afferenti alla sfera del volontariato.

In casi di particolare necessità potrà essere valutata l'erogazione del buono anche a soggetti che, oltre alle cure della rete familiare ed informale, usufruiscono anche di servizi diurni e/o domiciliari.

La condizione di fragilità del soggetto può essere riconosciuta a prescindere dall'età e dall'appartenenza ad una precisa categoria, basandosi essenzialmente sulle necessità di aiuto e di cura.

Art. 3 - Procedure di accesso

L'accesso al buono avviene previa presentazione della domanda, come indicato al successivo art. 5, da parte dell'interessato e/o della sua famiglia all'assistente sociale del servizio di segretariato sociale presso il proprio comune di residenza

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda, presentata su apposito modulo, dovrà essere corredata da tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione del “carico assistenziale” del soggetto interessato, dovrà inoltre essere integrata da documentazione attestante il reddito certificato ai fini ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, e da quant'altro ritenuto necessario da parte del servizio sociale per acquisire sufficienti elementi per la valutazione della domanda.

La certificazione ISEE prodotta dovrà essere in corso di validità per tutta la durata del buono concesso, qualora abbia una durata inferiore dovrà essere ripresentata entro la data di scadenza della certificazione inizialmente allegata alla domanda, pena la sospensione del buono.

Art. 5 - Tempi per la presentazione della domanda

Le domande andranno presentate al bisogno e verranno valutate periodicamente secondo la periodicità annualmente stabilita dall'Assemblea dei Sindaci e comunque con cadenza almeno semestrale.

Per il primo anno di sperimentazione le domande andranno presentate entro il termine indicato nell'avviso che verrà diffuso alla popolazione.

L'accesso alla prestazione avverrà per il tempo definito nel progetto, qualora si preveda un tempo di erogazione che va ad interessare più annualità l'interessato verrà invitato a ripresentare la domanda per la conferma del buono per l'anno successivo a quello di avvio.

Art. 6 - Criteri di ammissione

Costituiscono criteri per l'ammissione:

- a) la condizione di fragilità del soggetto che determina un livello definito di cura socio – assistenziale; non sono contemplati ai fini dell'assegnazione del Buono Sociale gli interventi di carattere sanitario. Si considera in condizione di fragilità il soggetto che presenta rilevanti bisogni di cura e di assistenza nelle necessità primarie della vita quotidiana, sia in conseguenza di un evento patologico invalidante che a seguito di una perdita di autonomia legata all'evolversi della situazione sanitaria e sociale del soggetto;
- b) il mantenimento al domicilio del soggetto,
- c) la presenza di una rete familiare e/o informale che si occupa della cura,
- d) la situazione economica.

E' fatto obbligo ai soggetti fruitori di dare comunicazione immediata del venir meno di uno dei suddetti requisiti.

A parità di condizioni avrà la priorità, nella graduatoria, il soggetto con la situazione economica meno vantaggiosa.

Art. 7 - Limiti di reddito

Non sarà ammesso all'erogazione del buono il soggetto il cui reddito di nucleo familiare anagraficamente convivente, valutato come specificato all'art. 4, sia superiore all'importo annuo stabilito dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Valutazione delle domande e formulazione del progetto

La valutazione delle domande verrà effettuata dall'assistente sociale del servizio di segretariato sociale, del comune di residenza del richiedente, che si avvarrà all'occorrenza della collaborazione di altri operatori socio - sanitari coinvolti nella gestione del caso (medico di base, assistente sociale di servizi specialistici, geriatra, neuropsichiatra, ...).

L'assistente sociale predisporrà un progetto di intervento all'interno del quale verranno specificati:

- i bisogni del soggetto,
- il ruolo ed i compiti di cura assunti da parte della famiglia,
- il ruolo ed i compiti di cura assunti da altri soggetti della rete informale,
- le prestazioni e gli interventi garantiti da servizi,
- i tempi previsti per l'intervento,
- le verifiche,
- l'entità del buono sociale proposto ed i relativi livelli,
- la durata prevista della prestazione economica.

Il progetto così formulato comporterà l'attribuzione di un punteggio in base al quale verrà riconosciuta l'ammissione o l'esclusione dal buono secondo i livelli stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. come specificato al successivo art. 12.

Il progetto dovrà essere sottoscritto, per accettazione degli impegni che comporta, da parte del richiedente e/o dei soggetti coinvolti.

Art. 9 - Formazione della graduatoria

La graduatoria verrà formata da parte dell'ufficio di piano, con la presenza degli assistenti sociali del segretariato sociale, alla luce della valutazione effettuata da parte del servizio sociale e della documentazione prodotta dagli interessati. Sarà cura dell'U.d.P. darne opportuna comunicazione scritta agli interessati ed ai sindaci dei comuni di residenza dei soggetti ammessi.

Art. 10 – Aggiornamento periodico della graduatoria

La graduatoria predisposta secondo i criteri indicati nel presente regolamento verrà periodicamente aggiornata in base alle domande nuove pervenute ed ammesse.

Art.11 - Modalità di informazione

Sarà cura dell'Ambito, attraverso l'Ufficio di Piano, informare tutti i cittadini dell'opportunità di accedere al Buono Sociale quale possibilità aggiunta alla gamma di servizi già esistenti, ed in fase di sviluppo, sul territorio dell'Alto Sebino. Gli strumenti adottati dovranno garantire la massima diffusione dell'informazione circa modalità di accesso, criteri, procedure, ... dovrà inoltre indicare in modo inequivocabile i destinatari ed i soggetti tenuti ad effettuare la raccolta e la valutazione delle domande.

Art. 12 – Valore del buono

Il buono avrà un valore dimensionato al carico assistenziale richiesto e potrà articolarsi su vari livelli. I livelli, il punteggio di ammissione ed il valore del buono verranno stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 13 – Durata del buono

La durata del buono verrà definita contestualmente alla stesura del progetto e sarà soggetta a verifica sia per un'eventuale interruzione che per una eventuale proroga nell'arco dell'anno solare di avvio del progetto, qualora l'erogazione debba protrarsi nell'anno successivo dovrà essere ripresentata domanda da parte del soggetto interessato o della sua famiglia.

Art. 14– Erogazione dei buoni

L'erogazione avverrà tramite la forma indicata dal richiedente.

Art. 15 – Finanziamento

Il fondo per l'erogazione dei "Buoni Sociali" è costituito con fondi a totale carico della L. 328/00; potrà essere valutata, nell'ambito dell'assemblea dei sindaci, la possibilità di costituire in modo diverso tale fondo prevedendo anche la partecipazione dei comuni.

Annualmente verrà stabilito l'importo complessivo del fondo.

Art.16 – Fondo di riserva

A partire dall'anno 2004 è stata definita una percentuale di riserva pari al 5% dell'intero fondo, all'interno del budget annuale stabilito, da destinare a situazioni impreviste di particolare gravità.